

7. *Atti delle istituzioni — Contestazione incidentale dinanzi al giudice nazionale della legalità di un atto dell'Unione in occasione di un ricorso contro un provvedimento nazionale di attuazione — Concessione della sospensione dell'esecuzione del provvedimento nazionale — Ammissibilità — Presupposti — Rinvio pregiudiziale alla Corte per accertamento della validità — Danno grave ed irreparabile — Considerazione dell'interesse dell'Unione (v. punto 49)*

Oggetto

Domanda di sospensione parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2010, C(2010) 8289 def., relativa all'aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) concesso dalla Germania a favore del gruppo Biria.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

**Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 22 giugno 2011 —
Mundipharma / UAMI — Asociación Farmaceuticos Mundi
(FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)**

(causa T-76/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI — Marchio comunitario figurativo anteriore mundipharma — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [diventato art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 30-31)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 1° dicembre 2008 (procedimento R 825/2008-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mundipharma GmbH e l'Asociación Farmaceuticos Mundi.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Asociación Farmaceuticos Mundi
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio figurativo «FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI», per prodotti e servizi delle classi 5, 35 e 39 – domanda di registrazione n. 4841136
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	Mundipharma GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Registrazione n. 4 304 622 del marchio comunitario «mundi pharma» per prodotti e servizi delle classi 5 e 44
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto parziale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Mundipharma GmbH è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 28 giugno 2011 — Oetker Nahrungsmittel / UAMI — Bonfait (Buonfatti)

(causa T-471/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Buonfatti — Marchio Benelux denominativo anteriore Bonfait — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 56-57, 86)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 2 ottobre 2009 (procedimento R 340/2007-4), relativa ad un'opposizione tra la Bonfait BV e la Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.